

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 315/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69641** depositato il 07.08.2024, proposto da G. B.(C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, elett.te domiciliato in S. Agata Militello (ME), via Campidoglio, angolo Via Asmara n.12/a, presso l'Avv. Carmela Teresa Amata – pec: carmela.amata@avvocatipatti.it;

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. ti Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 – con cui è elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 21.10.2025, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente - articolata richiesta di mezzi istruttori - domandava a questa Corte di "*1. accertare e dichiarare il [suo] diritto … alla pensione di reversibilità, relativamente alla prestazione pensione – Categoria VOCPDEL - certificato n. OMISSIS – sede 4800-, in quanto "figlio inabile e vivente a carico" della madre, Sig.ra A. G., nata il OMISSIS e deceduta OMISSIS; 2. per l'effetto, condannare l'Istituto resistente alla corresponsione dei ratei maturati, nella misura e con la decorrenza di legge, con maggiorazione di interessi e rivalutazione su ciascun rateo, come per legge*".

I. A fondamento delle conclusioni rassegnate, parte ricorrente esponeva, in fatto, che:

a) in data 06/05/2022, egli aveva presentato domanda per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità, relativamente alla pensione categoria VOCPDEL - certificato n. OMISSIS – sede 4800 - in quanto "figlio inabile e vivente a carico" della madre, Sig.ra A. G. nata il OMISSIS e deceduta il OMISSIS (cfr. Alleg. 2);

b) l'istanza amministrativa era stata respinta, in data 09/01/2023, in quanto la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in forza di verbale n. 25851 del

06/12/2022, non lo aveva riconosciuto inabile alla data di morte del familiare (cfr. Alleg. 3);

c) il ricorso amministrativo da lui in conseguenza proposto non aveva sortito gli esiti sperati.

II. Richiamato il quadro normativo di riferimento (e, partitamente, gli artt. 82 ed 84 del DPR 1092/1973 nonché art. 24, comma 6, della Legge n. 41/86), parte ricorrente, nel dolersi dell'erroneità dei provvedimenti opposti, assumeva che in fattispecie sono senz'altro presenti i presupposti normativi che fondavano l'affermazione giudiziale del suo diritto. Nello specifico, egli infatti:

a) era inabile a proficuo lavoro alla data del decesso della madre. In questo senso, faceva presente di essere affetto da: "*sindrome psicotica cronica ricorrente, grave psicosi ossessivo compulsiva, con profonda disorganizzazione della vita sociale, con necessità di terapia continua*" (all. 5) e che, in base alla documentazione medica allegata, era possibile acclarare che, già dal 18.06.2020, egli risultava seguito in modo ininterrotto dal Dipartimento di Salute Mentale di Sant'Agata Militello (all. 6). Precisava, altresì, che la patologia psichiatrica da cui è affetto ha carattere ingravescente, con esordio nella tarda età adolescenziale, nonché che essa determina un progressivo ed inarrestabile peggioramento nel tempo delle funzioni volitive psichiche, di quelle cognitive e comportamentali (all. da 5 al 12). Trattasi di infermità, d'altronde, presente già alla data del decesso del padre, ciò che – rendendolo totalmente e permanentemente inabile a qualsiasi lavoro - determinò il riconoscimento (in ragione del verbale

n. 3742 del 30.01.2012 della Commissione Medica di Verifica), in suo favore, della pensione di reversibilità paterna, con decorrenza 01/08/2011 fino all'attualità (all. 13);

b) sussisteva, inoltre, il requisito della "vivenza a carico", per il quale i richiedenti la reversibilità devono essere stati conviventi a carico del dante causa, da intendersi non necessariamente come coabitazione materiale, ma anche come mera sussistenza di un vincolo affettivo ed economico, individuabile nell'esistenza di un aiuto indispensabile e determinante da parte del genitore. Soggiunge il ricorrente, inoltre, che egli era ed è titolare di un reddito annuo inferiore al limite previsto dalla legge per usufruire della chiesta prestazione pensionistica, richiamandosi, a tal fine, all'allegato 2 della propria produzione.

III. In data 07.01.2025, INPS versava in atti memoria di costituzione, concludendo per la infondatezza del ricorso.

IV. Ricostruito dettagliatamente il quadro normativo regolante il riconoscimento della pensione di reversibilità a vantaggio dei figli maggiorenni superstiti, parte convenuta esclude – sulla base del vincolante accertamento sanitario effettuato dalla Commissione medica di verifica – che il ricorrente si trovasse, all'epoca del decesso della madre, nella condizione di soggetto permanentemente inabile a proficuo lavoro: condizione, questa, da intendersi secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 13.3.2018 n.

6065).

V. D'altronde – seguitava INPS - il ricorrente omette di allegare e di provare gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per godere della prestazione in questione e, in particolare, il requisito della vivenza a carico. Quest'ultimo, puntualizza l'Istituto, postula vengano provati due presupposti – *id est* assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del *de cuius* – sì come affermato da questa Sezione recentemente (sent. 203/24) e, in tempi più risalenti, dalla Suprema Corte di legittimità (Cass., n. 2630/2008). In particolare, secondo l'orientamento di legittimità, rileva il fatto che (devono considerarsi a carico) i figli maggiorenni percepiscano un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, nonché la convivenza ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa. A tale ultimo fine, in particolare, "*deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quello del mantenimento abituale*".

VI. Con ordinanza n. 8/2025 - constatato che **"***il provvedimento reiettivo formato da INPS in relazione all'istanza amministrativa del ricorrente si fonda, esclusivamente, sull'assenza del requisito sanitario ex artt. 8 L. n. 222/1984 e 22 L. 21.7.1965 n. 903"* e che "*in ordine alla circostanza, dedotta dal ricorrente e da questi apparentemente documentata, per la quale egli già gode della pensione di reversibilità del padre perché illo tempore riconosciuto come titolare del medesimo requisito sanitario ex artt. 8 L. n. 222/1984 e 22 L. 21.7.1965 n. 903, non si registra presa di posizione ad opera di INPS*" – il Decidente:

- disponeva la CTU richiesta dal ricorrente, demandandone l'espletamento all'autorevole CML, cui veniva sottoposto il seguente quesito: "*se, alla data del 20/04/2022 in cui si è verificato il decesso della madre, il ricorrente fosse inabile al lavoro ai sensi e per i fini dell'art. 22 L. 21.7.1965 n. 903 e 8 L. n. 222/1984*";

- dettava prescrizioni ai fini dell'ordinato svolgimento dell'incombente;

- fissava per il prosieguo la discussione del ricorso all'udienza pubblica del 17.05.2025, data poi corretta, giusta decreto monocratico n. 7/2025, nel 17.06.2025 stante l'errore materiale da cui era affetta la primigenia indicazione.

VII. In data 13.06.2025, il CML depositava in atti il parere medico-legale richiesto, concludendo nel senso che il ricorrente è privo del requisito sanitario della inabilità al lavoro ex art. 8 L. 222/1984 ("Annesso A") ed escludendo, altresì, che le osservazioni tecniche a firma del CTP Magistro fossero idonee a suggerire una rimeditazione delle conclusioni raggiunte nella bozza di CTU ("Annesso B").

VIII. In data 24.06.2025, e su autorizzazione del Decidente concessa all'udienza del 17.06.2025, il ricorrente depositava in atti note illustrative, documentando, fra l'altro, l'avvio del procedimento di revisione della partente di guida avviato dalla Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti dell'Assessorato regionale competente ex art. 128 Cds, rinveniente fondamento, a sua volta, in una comunicazione ad esso inoltrato dal CML.

IX. Con propria ordinanza n. 94/2025, resa all'esito della camera

di consiglio del 22.07.2025, questo Giudicante – considerato che i presupposti della revisione della patente consistono, fra l'altro, in "*dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica*" (art. 128 co. 1 cit.) e che, a norma dell'art. 119 co. 1 del cds, non può ottenere la patente che "*sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore*"; nonché ancora che, secondo recente orientamento giurisprudenziale, "*l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla l. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico*" – riteneva opportuno disporre "*un supplemento peritale, demandato al medesimo CML, attraverso cui motivatamente acclarare – con il supporto eventuale di letteratura scientifica - se le conclusioni racchiuse nel parere-medico legale già versato in atti dall'ausiliario del Decidente meritino di essere confermate, in concreto, alla stregua delle documentate note illustrative prodotte in atti dal ricorrente il 17.06.2025, lette in relazione all'orientamento giurisprudenziale richiamato che perimetra il concetto di inabilità ex art. 8 l. n. 222/1984*".

IX. Con la medesima ordinanza, il Decidente assegnava al CML termine fino al 30.09.2025 per effettuare l'incombente attraverso deposito del supplemento peritale richiesto presso la segreteria della sezione giurisdizionale; assegnava, altresì, alle parti termine fino al 15.10.2025 per il deposito di sintetiche note difensive. Solo il ricorrente faceva pervenire (il 14.10.2025) note illustrativa; nulla, per converso, le controparti.

X. All'udienza odierna, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Osserva il Decidente (questa Sezione, sent. n. 19/2025) che l'art. 13 co. 1 L. 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, prevede, per le pensioni civili, che "*nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2 lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi*". L'art. 8, comma 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, a sua volta, stabilisce che "*ai fini dell'applicazione degli artt. 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e s.m.i., dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e s.m.i., si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si ritrovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere*

qualsiasi attività lavorativa". L'art. 82 del D.P.R. 1092/73, poi, prevede che "*la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessant'anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti*"; mentre l'art. 86 puntualizza che il requisito deve essere posseduto alla morte del dante causa. Alla stregua, infine, dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 "*la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato o pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime*". Il requisito legale dell'inabilità dell'assoluta e permanente consistente nella impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato dall'art. 8 L. n. 222/1984, deve essere accertato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (cfr. Cass., Sez. VI, 13.3.2018 n. 6065; Id, Sez. Lav., n. 19530/2024). L'applicazione di questo stesso criterio è perorato da INPS nella propria memoria d costituzione.

2. Il CML di questa Corte, originariamente negato il requisito sanitario, ha rivisto, attraverso il supplemento peritale versato in atti il 23.09.2025, il proprio precedente avviso "*dopo attento riesame di tutto il fascicolo agli atti e delle note prodotte dal legale di parte ricorrente*". Con maggiore precisione, esso ha evidenziato che – secondo il criterio concreto di valutazione della impossibilità a svolgere proficuo lavoro,

imposto dalla normativa di riferimento per come interpretato dalla giurisprudenza evocata in ordinanza e richiamata al precedente punto 1 – deve ritenersi allora "*che, alla data della morte della madre (20.04.2022), le residue capacità lavorative del ricorrente NON gli permettessero di svolgere una continua e concreta attività lavorativa remunerativa*".

2.1. Il Decidente, per quanto non sia tenuto a peculiari sforzi motivazionali ove vi aderisca (questa Sezione, sent. n. 24/2024, con richiami) fa proprie le conclusioni cui, da ultimo, è pervenuto il CML, osservando altresì:

- che gli esiti del supplemento istruttorio – condotti alla luce della trama giurisprudenziale che ha interessato l'istituto - non risultano assoggettati a specifica critica ad opera delle parti;

- che tali esiti sono sia pure indirettamente confermati dall'iniziativa - separata rispetto all'accertamento peritale, nonché ufficiosamente decisa dal CML nell'esercizio di sue prerogative quale pubblica autorità sanitaria – di segnalare il caso alla Motorizzazione per la revisione della patente di guida in titolarità del ricorrente;

- che essi, in particolare, non sono smentiti dal fatto, riferito dallo stesso CML, per cui il ricorrente poteva uscire dalla residenza STAR di Terronova, ove, dal 09.02.2021, si trova allocato per seguire un percorso riabilitativo, visto che (cfr., parere CML del 13.06.2025) quest'ultimo si svolge, in ogni caso, "*con il supporto di medici, sanitari ed operatori*" e che i miglioramenti, ivi conseguiti dal G., non sono relazionati alla sfera lavorativa né valutati come in grado,

prospetticamente, di favorirne la implementazione, specie autonoma. Fra i progressi registrati, anzi, la medesima relazione peritale del CML del 13.06.2025 annovera il conseguimento della patente di guida: ciò che però ha suggerito al CML di effettuare l'autonoma segnalazione di cui si è detto.

3. A proposito del requisito della vivenza a carico, si osserva, in via assorbente, che lo stesso è stato implicitamente ritenuto sussistente da INPS in sede amministrativa. Secondo la tabella 1 del Regolamento ex art. 2 co. 3 della L. 241/1990, approvato dall'istituto con deliberazione di CDA n. 111 del 21.12.2020, per la definizione dei procedimenti amministrativi del tipo che qui occupano il termine di conclusione del procedimento è pari a 55 giorni dalla presentazione della domanda: presentazione che, nel caso di specie, è avvenuta il 06/05/2022. Ora, INPS ha definito l'istanza - con provvedimento reiettivo espresso del 09/01/2023 e, dunque, oltre il termine previsto in via regolamentare – senza elevare quale autonomo motivo ostativo al suo accoglimento l'assenza del requisito della vivenza a carico, peraltro verificabile per via cartolare. E, tanto, proprio in applicazione della riserva amministrativa che permea il processo pensionistico (art. 153 co. 1 lett. b), è elemento francamente sintomatico della sussistenza del requisito legale in argomento per come accertato in sede amministrativa (principio del *one shot*). D'altronde, non emergano in atti – valutate le opposte prospettazioni e produzioni – circostanze che fondino seri dubbi sulla effettiva esistenza del requisito di che trattasi.

4. Per quanto illustrato, il ricorso va accolto con affermazione del diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione di reversibilità, relativamente alla prestazione pensione – Categoria VOCPDEL - certificato n. 05187202 – sede 4800-, in quanto figlio inabile e vivente a carico della Sig.ra A. G. Per l'effetto, INPS va condannato alla corresponsione dei ratei maturati, con decorrenza e nella misura prevista ex lege, oltre maggiorazione di interessi e rivalutazione su ciascun rateo da computarsi con attraverso il criterio dell'assorbimento.

4.1. La natura tecnica dell'accertamento sotteso alla definizione della controversia, rivelatosi peraltro peculiarmente complesso, abilita la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese integralmente.

Fissa, in sessanta giorni, il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso**, in Palermo**, nella camera di consiglio del **21 ottobre 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 2 novembre 2025

Pubblicata il 4 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)